



Comune di Civezzano

PROVINCIA DI TRENTO

OK

Verbale di deliberazione del

CONSIGLIO COMUNALE

N. 12 DEL 21.05.2026

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI.

L'anno **Duemilaventisei**, addì **Ventuno**, del mese di **Maggio**, alle ore **20:30**, a seguito di regolari avvisi recapitati a termine di legge si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza pubblica, Sala Consiglio presso le scuole elementari di Civezzano.

Componente	Qualifica	Presenza
CAREZIA ROBERTA	PRESIDENTE	Presente
BETTI PAOLO	SINDACO	Presente
ADAMI RUBEN	CONSIGLIERE	Presente
BAMPI NICOLÒ	CONSIGLIERE	Presente
CASAGRANDE LUIGI	CONSIGLIERE	Presente
DALSASS FERNANDA	CONSIGLIERE	Presente
DEMATTÈ VIRGINIO	CONSIGLIERE	Presente
FACCHINELLI ETTORE	CONSIGLIERE	Presente
MARTINI ENZO	CONSIGLIERE	Presente
MENGOLI ROBERTA	CONSIGLIERE	Presente
MOLINARI ENRICO	CONSIGLIERE	Presente
MOSCON LUISA	CONSIGLIERE	Presente
MOSNA MANUEL	CONSIGLIERE	Presente
PAOLI RENATO	CONSIGLIERE	Presente
PUEL DIEGO	CONSIGLIERE	Presente
ZAMPEDRI GIANNI	CONSIGLIERE	Presente
ZORDAN PAOLO	CONSIGLIERE	Presente
ZUCHELLI ANTONELLA	CONSIGLIERE	Presente
Presenti: n. 18		Assenti: n. 0

Adunanza Ordinaria in prima convocazione

Partecipa e verbalizza il **SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE**, dott. **Baldessari Claudio**.

Il **Caresia Roberta**, in qualità di **PRESIDENTE**, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a deliberare sull'oggetto suindicato.

OGGETTO: modifica al Regolamento per il Servizio di Raccolta e Smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Regolamento Comunale per l'applicazione della tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani dal ultimo approvato con deliberazione consiliare n. 5 dd. 30.03.2023 avente ad oggetto: "*Approvazione modifiche al Regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani - TARI* ", esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la proposta di modifica del regolamento inviato dal gestore AmAmbiente S.p.a. in data 17/11/2025;

PRESO atto della necessità di adottare le modifiche proposte e ritenuto pertanto di modificare gli articoli del regolamento come da schema di raffronto allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato A);

RICHIAMATO l'art. 52, comma 1 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 e s.m. che disciplina la potestà regolamentare dei Comuni e delle Province;

RICHIAMATO, inoltre, l'art. 53, comma 16 della Legge 23.12.2000 n. 388 ai sensi del quale i Regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'art. 1, comma 683 della Legge n. 147/2013, ai sensi del quale le tariffe della tariffa rifiuti (i.e. i corrispettivi del servizio, secondo la nuova definizione di ARERA) devono essere approvate entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di previsione;

CONSIDERATO che la Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) ha introdotto una importante modifica strutturale per i Comuni, differendo il termine di approvazione dei documenti relativi alla TARI: i Comuni devono approvare i Piani Economico-Finanziari (PEF), i regolamenti TARI/tariffa corrispettiva e le relative tariffe entro il 31 luglio 2026.

PRESO atto che l'organo di revisione ha espresso parere favorevole sulla presente proposta di deliberazione relativa alla modifica del Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti (rif. Prot. 5191/2026);

SENTITO di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4, della Legge Regionale n. 2 di data 3 maggio 2018 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige", al fine di permettere in tempi brevi l'adozione degli atti che ne conseguono;

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell'art. 49 del Codice degli enti locali approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e ss.mm.;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 09/02/2026, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2026 - 2028;

DATO ATTO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 10 di data 09/02/2026 dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'esercizio 2026;

VISTO il parere favorevole sulla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal responsabile del Servizio Finanziario, Tributi e Commercio, ai sensi dell'art. 185 del codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2;

VISTO il parere favorevole sulla regolarità contabile espresso dal responsabile del Servizio Finanziario, Tributi e Commercio, ai sensi dell'art. 185 del codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2;

ad unanimità di voti favorevoli palesemente espressi per alzata di mano dai n. 18 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. di modificare il Regolamento relativo alla tariffa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti 2026 come da schema di raffronto allegato alla presente per formarne parte integrale e sostanziale (Allegato A);
2. di precisare che le modifiche al Regolamento entreranno in vigore dalla data dal 01/01/2026, ai sensi dell'art. 6, comma 5 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e ss.mm. ed ii;
3. di dichiarare, per le motivazioni esposte in premessa e a seguito di separata votazione, con voti favorevoli unanimi palesemente espressi per alzata di mano dai n. 18 consiglieri presenti e votanti, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2.

Si rammenta ai sensi dell'art.4 comma 4 della L.P. 23/92 che contro il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

1. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
2. Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, da parte di chi vi abbia interesse, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29, all. 1, del d.lgs. n. 104/2010.
I ricorsi 1) e 2) sono alternativi.

Contro il presente provvedimento è altresì possibile proporre opposizione alla Giunta Comunale, entro il periodo di pubblicazione.

Il Segretario comunale accuserà ricevuta dell'opposizione e ne informerà la Giunta nella prima seduta successiva.

Alla presente deliberazione sono uniti:

- Allegato A): schema di raffronto regolamento;
- Parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- Parere in ordine alla regolarità contabile;
- Certificazione iter di pubblicazione ed esecutività.

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

Il Presidente

CARESIA ROBERTA

Il Segretario Comunale Reggente

BALDESSARI DOTT. CLAUDIO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

TESTO VIGENTE

Art. 11 – Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche

1) Come da disposizioni ARERA si applicano i criteri preesistenti, definiti, per le comunità, per le attività commerciali, industriali, professionali e per le attività produttive in genere, dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e ss.mm.ii.; la quota fissa da attribuire alla singola utenza, commisurata ai costi fissi ad essa addebitabili, è determinata dal prodotto della quota unitaria (euro/m²) per la superficie dell'utenza (m²) per il coefficiente di adattamento Kc, relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività svolta dalla singola utenza, e determinato dal Comune, nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.3 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, tabella 3a, come di seguito indicato:

	Attività	Kc coefficiente potenziale produzione	1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,67
			2	Cinematografi e teatri	0,43
			3	Autonimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,60
			4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,88
			5	Stabilimenti balneari	0,64
			6	Esposizioni, autosaloni	0,51
			7	Strutture ricettive (alberghi, agriturismi) con ristorante	1,64
			8	Strutture ricettive (alberghi, agriturismi) senza ristorante	1,08
			9	Casa di cura e riposo	1,25
			10	Ospedali	1,29

TESTO MODIFICATO

Art. 11 - Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche

1) Come da disposizioni ARERA si applicano i criteri preesistenti, definiti, per le comunità, per le attività commerciali, industriali, professionali e per le attività produttive in genere, dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e ss.mm.ii.; la quota fissa da attribuire alla singola utenza, commisurata ai costi fissi ad essa addebitabili, è determinata dal prodotto della quota unitaria (euro/m²) per la superficie dell'utenza (m²) per il coefficiente di adattamento Kc, relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività svolta dalla singola utenza, e determinato dal Comune, nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.3 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, tabella 3a, come di seguito indicato:

	Attività	Kc coefficient e potenziale produzione
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,67
2	Cinematografi e teatri	0,43
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,60
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,88
5	Stabilimenti balneari	0,64
6	Esposizioni, autosaloni	0,51
7	Strutture ricettive (alberghi, agriturismo) con ristorante	1,64
8	Strutture ricettive (alberghi, agriturismo) senza ristorante	1,08
9	Casa di cura e riposo	1,25

TESTO VIGENTE

TESTO MODIFICATO

11	Uffici, agenzie	1,52
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,61
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,41
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,80
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,83
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,78
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,48
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,03
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,41
20	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,09
21	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, agriturismi (solo ristorante senza struttura ricettiva)	9,63
22	Mense, birrerie, hamburgerie	7,63
23	Bar, caffè, pasticceria	6,29
24	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,76
25	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,61
26	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	11,29
27	Ipermercati di generi misti	2,74
28	Banchi di mercato generi alimentari	6,92
29	Discoteche, night club	1,91

2) La quota variabile della tariffa da attribuire alla singola utenza è determinata, per le frazioni merceologiche misurate, dal prodotto

10	Ospedali	1,29
11	Uffici, agenzie	1,52
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,61
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,41
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,80
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,83
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,78
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,48
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,03
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,41
20	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,09
20 bis	Attività di cura e manutenzione del paesaggio e del verde pubblico e privato	1,09
21	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, agriturismi (solo ristorante senza struttura ricettiva)	9,63
22	Mense, birrerie, hamburgerie	7,63
23	Bar, caffè, pasticceria	6,29
24	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,76
25	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,61
26	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	11,29
27	Ipermercati di generi misti	2,74
28	Banchi di mercato generi alimentari	6,92

- della quota unitaria di costo (euro/litro) per la quantità di rifiuti (litri) conferiti da ciascuna utenza.
- 3) Al fine di evitare comportamenti elusivi, il Comune, in sede di approvazione della tariffa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, fissa la quota della tariffa legata al numero dei servizi messi a disposizione dell'utenza, da addebitarsi anche qualora questa non li utilizzi.
- 4) Ai fini dell'applicazione della tariffa, le categorie di utenza non espressamente indicate nella tabella di cui al comma 1 sono assegnate dal Gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani alla classe di attività che con esse presenta la maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della produzione di rifiuti.
- 5) L'assegnazione di un'utenza a una delle classi di attività previste dai precedenti commi è effettuata con riferimento al codice ISTAT dell'attività prevalente denunciato dall'utente in sede di attribuzione di partita IVA. In mancanza o in caso di erronea attribuzione del codice, si fa riferimento all'attività effettivamente svolta.
- 6) Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per l'applicazione della tariffa si fa riferimento all'attività principale, salvo il caso in cui le attività siano esercitate in distinte unità immobiliari, intendendosi per tali le unità immobiliari iscritte nel catasto edilizio urbano.
- 7) Ai locali censiti in categoria catastale C2 o C6, ubicati in un Comune nel quale il contribuente non risulta titolare di alcuna utenza, è attribuita la categoria 3. Autorimesse e magazzini senza vendita diretta; la relativa utenza può essere associata anche a persone fisiche e la quota fissa sarà calcolata con le modalità previste dal presente articolo.

- 2) La quota variabile della tariffa da attribuire alla singola utenza è determinata, per le frazioni merceologiche misurate, dal prodotto della quota unitaria di costo (euro/litro) per la quantità di rifiuti (litri) conferiti da ciascuna utenza.
- 3) Al fine di evitare comportamenti elusivi, il Comune, in sede di approvazione della tariffa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, fissa la quota della tariffa legata al numero dei servizi messi a disposizione dell'utenza, da addebitarsi anche qualora questa non li utilizzi.
- 4) Ai fini dell'applicazione della tariffa, le categorie di utenza non espressamente indicate nella tabella di cui al comma 1 sono assegnate dal Gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani alla classe di attività che con esse presenta la maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della produzione di rifiuti.
- 5) L'assegnazione di un'utenza a una delle classi di attività previste dai precedenti commi è effettuata con riferimento al codice ISTAT dell'attività prevalente denunciato dall'utente in sede di attribuzione di partita IVA. In mancanza o in caso di erronea attribuzione del codice, si fa riferimento all'attività effettivamente svolta.
- 6) Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per l'applicazione della tariffa si fa riferimento all'attività principale, salvo il caso in cui le attività siano esercitate in distinte unità immobiliari, intendendosi per tali le unità immobiliari iscritte nel catasto edilizio urbano.
- 7) Ai locali censiti in categoria catastale C2 o C6, ubicati in un Comune nel quale il contribuente non risulta titolare di alcuna utenza, è attribuita la categoria 3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta; la relativa utenza può essere associata anche

29 Discoteche, night club

1,91

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
	a persone fisiche e la quota fissa sarà calcolata con le modalità previste dal presente articolo.